Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►**B**

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 6 settembre 2004

in merito alle condizioni per l'importazione di sperma di animali domestici della specie bovina

[notificata con il numero C(2004) 3364]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/639/CE)

(GU L 292 del 15.9.2004, pag. 21)

Modificata da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►**M1**	Decisione 2005/290/CE della Commissione del 4 aprile 2005	L 93	34	12.4.2005

▼B

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 6 settembre 2004

in merito alle condizioni per l'importazione di sperma di animali domestici della specie bovina

[notificata con il numero C(2004) 3364]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/639/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 88/407/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1988, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabile agli scambi intracomunitari ed all'importazione di sperma di animali domestici della specie bovina ([1]), in particolare l'articolo 8, paragrafo 1, l'articolo 10, paragrafo 2 e l'articolo 11, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) La decisione 90/14/CEE della Commissione ([2]) reca l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di sperma surgelato di animali della specie bovina.

(2) La decisione 91/277/CEE della Commissione ([3]) stabilisce le misure di protezione sanitaria relative alle importazioni da Israele di sperma surgelato di animali della specie bovina.

(3) La decisione 94/577/CE della Commissione ([4]) stabilisce le norme sanitarie e di certificazione veterinaria per l'importazione di sperma bovino dai paesi terzi.

(4) In seguito alla modifica della direttiva 88/407/CEE mediante la direttiva del Consiglio 2003/43/CE ([5]) è necessario rivedere le decisioni della Commissione relative all'importazione di sperma di animali della specie bovina nella Comunità.

(5) Gli elenchi dei centri di raccolta e di magazzinaggio dello sperma dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di sperma di animali domestici della specie bovina provenienti da paesi terzi sono compilati e aggiornati conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 88/407/CEE che prevede che la versione aggiornata di tali elenchi sia resa pubblica. Gli elenchi sono disponibili sul sito Internethttp://europa.eu.int/comm/food/index_en.htm.

(6) La direttiva 2003/43/CE recante modifica della direttiva 88/407/CEE stabilisce che dal 1º gennaio 2005 lo sperma di animali domestici della specie bovina sia raccolto, trattato e immagazzinato secondo le nuove norme introdotte dalla direttiva 2003/43/CE allo scopo di poter essere disponibile all'importazione.

(7) Occorre tuttavia autorizzare l'importazione di sperma di animali domestici della specie bovina secondo le norme della direttiva 88/407/CEE che precedono le modifiche introdotte dalla direttiva 2003/43/CE.

(8) Pertanto l'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2003/43/CE stipula che:

— fino al 31 dicembre 2004 gli Stati membri autorizzano gli scambi intracomunitari e le importazioni di sperma raccolto,

([1]) GU L 194 del 22.7.1988, pag. 10. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2004/101/CE della Commissione (GU L 30 del 4.2.2004, pag. 15).
([2]) GU L 8 dell'11.1.1990, pag. 71. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/52/CE (GU L 10 del 16.1.2004, pag. 67).
([3]) GU L 135 del 30.5.1991, pag. 60.
([4]) GU L 221 del 26.8.1994, pag. 26. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/52/CE.
([5]) GU L 143 dell'11.6.2003, pag. 23.

▼B

trattato e immagazzinato conformemente alle precedenti disposizioni della direttiva 2003/43/CE e accompagnato dal modello di certificato precedente,

— in seguito gli Stati membri autorizzano gli scambi intracomunitari e le importazioni di sperma conforme a tali disposizioni precedenti soltanto se esso è stato raccolto, trattato e immagazzinato anteriormente al 31 dicembre 2004.

(9) È pertanto necessario predisporre un modello di certificato per le importazioni di sperma di animali della specie bovina raccolto, trattato e immagazzinato anteriormente al 31 dicembre 2004 da usare a decorrere dal 1º gennaio 2005.

(10) È opportuno raccogliere nello stesso documento tutte le informazioni relative alle importazioni di sperma di animali domestici della specie bovina (elenco dei paesi terzi autorizzati, requisiti veterinari prescritti per le importazioni e elenco dei centri autorizzati nei paesi terzi), e abrogare le decisioni 90/14/CEE, 91/277/CEE e 94/577/CE di conseguenza.

(11) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute animale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Gli Stati membri autorizzano l'importazione dai paesi terzi elencati all'allegato I di sperma di animali domestici della specie bovina conformemente ai requisiti elencati nel modello di certificato sanitario di cui all'allegato II, parte 1, che va completamente compilato e deve accompagnare la merce.

2. Tuttavia, dal 1º gennaio 2005 gli Stati membri autorizzano le importazioni dai paesi terzi elencati all'allegato I di sperma di animali domestici della specie bovina raccolto, trattato e immagazzinato anteriormente al 31 dicembre 2004, conformemente ai requisiti elencati nel modello di certificato sanitario di cui all'allegato II, parte 2, che va completamente compilato e deve accompagnare la merce.

3. Lo sperma di cui al paragrafo 1 deve essere raccolto dopo la data di approvazione da parte delle autorità nazionali competenti dei paesi terzi interessati.

▼M1

4. Il requisito di cui al paragrafo 1 di utilizzare il modello di certificato di polizia sanitaria che figura all'allegato II, parte 1, si applica fatte salve le condizioni di certificazione specifiche e i modelli di certificati basati sugli accordi della Comunità e i paesi terzi in seguito a un riconoscimento di equivalenza.

▼B

Articolo 2

Le decisioni 90/14/CEE, 91/277/CEE e 94/577/CE sono abrogate.

Articolo 3

La presente decisione si applica a decorrere dal 18 settembre 2004.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

▼B

ALLEGATO I

Elenco dei paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di sperma di animali domestici della specie bovina

Codice ISO	Stato
AU	Australia
CA	Canada
CH	Svizzera
NZ	Nuova Zelanda
RO	Romania
US	Stati Uniti d'America

▼B

ALLEGATO II

Modelli di certificati sanitari per le importazioni

PARTE 1

Il seguente modello di certificato è applicabile alle importazioni di sperma raccolto in conformità della direttiva 88/407/CEE modificata dalla direttiva 2003/43/CE.

CERTIFICATO SANITARIO **Sperma di animali della specie bovina destinato alle importazioni raccolto in conformità della direttiva 88/407/CEE modificata dalla direttiva 2003/43/CE**		
1. Stato membro d'origine e autorità competente	2. Certificato sanitario e n.	
A. **ORIGINE DELLO SPERMA**		
3. Numero di riconoscimento del centro di origine della partita [raccolta/magazzinaggio (1)]		
4. Nome e indirizzo del centro di origine della partita: raccolta/magazzinaggio (1)	5. Nome e indirizzo dello speditore	
6. Paese e località di carico	7. Mezzo di trasporto	
B. **DESTINAZIONE DELLO SPERMA**		
8. Stato membro di destinazione	9. Nome ed indirizzo del destinatario	
C. **IDENTIFICAZIONE DELLO SPERMA**		
10.1. Contrassegno d'identificazione delle dosi (2)	10.2. Numero delle dosi	10.3. Numero di riconoscimento del centro di raccolta d'origine

▼B

D. **INFORMAZIONI SANITARIE**	
11. Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che:	
11.1. ..... (nome del paese d'esportazione) (3) è stato indenne da peste bovina e afta epizootica nei 12 mesi immediatamente precedenti la raccolta dello sperma per l'esportazione e fino alla data della spedizione e nessuna vaccinazione per queste malattie è stata effettuata durante lo stesso periodo.	
11.2. Il centro presso cui il seme da esportare è stato raccolto e immagazzinato è: 11.2.1. riconosciuto conformemente alle condizioni stabilite nell'allegato A, capitolo I, della direttiva 88/407/CEE; 11.2.2. gestito e sorvegliato conformemente alle condizioni stabilite nell'allegato A, capitolo II, della direttiva 88/407/CEE.	
11.3. Il centro in cui lo sperma destinato all'esportazione è stato raccolto è indenne da rabbia, tubercolosi, brucellosi, antrace e pleuropolmonite contagiosa dei bovini nel periodo che va dai 30 giorni precedenti la data della raccolta dello sperma per l'esportazione fino ai 30 giorni successivi (nel caso di sperma fresco fino al giorno dell'invio).	
11.4. I bovini presenti nel centro di raccolta dello sperma: 11.4.1. provengono da mandrie e/o erano nati da femmine conformi alle condizioni di cui all'allegato B, capitolo I, punto 1, lettere b) e c), della direttiva 88/407/CEE; 11.4.2. erano stati sottoposti, nei 28 giorni precedenti il periodo di quarantena, con esito negativo, alle prove prescritte nell'allegato B, capitolo I, punto 1, lettera d), della direttiva 88/407/CEE; 11.4.3. sono stati sottoposti al periodo di quarantena e agli esami previsti all'allegato B, capitolo I, punto 1, lettera e), della direttiva 88/407/CEE; 11.4.4. sono stati sottoposti, almeno una volta all'anno, con esito negativo, agli esami di routine prescritti nell'allegato B, capitolo II, della direttiva 88/407/CEE.	
11.5. Lo sperma destinato all'esportazione è stato ottenuto da tori donatori: 11.5.1. conformemente alle condizioni fissate all'allegato C della direttiva 88/407/CEE; 11.5.2. residenti nel paese di esportazione per il periodo di sei mesi immediatamente precedenti la raccolta dello sperma per l'esportazione (1); oppure che sono stati importati da meno di sei mesi nel paese di esportazione da ..... (3); al momento dell'importazione gli animali erano conformi alle condizioni sanitarie prescritte ai donatori il cui sperma è destinato all'esportazione nella Comunità (1).	
11.5.3. residenti in: — paesi o zone esenti dal virus della febbre catarrale e che sono conformi alle condizioni fissate al paragrafo 1 dell'articolo 2.1.9.9 del codice sanitario per gli animali terrestri (1), — in paesi o zone stagionalmente esenti dal virus della febbre catarrale e che sono conformi alle condizioni fissate al paragrafo 1 dell'articolo 2.1.9.10 del codice sanitario per gli animali terrestri (1), — in paesi o zone in cui è presente il virus della febbre catarrale e che sono conformi alle condizioni fissate al paragrafo 1 dell'articolo 2.1.9.11 del codice sanitario per gli animali terrestri (1);	****
11.5.4. che sono stati sottoposti in due occasioni a non più di 12 mesi una dall'altra ai seguenti esami precedenti e successivi la raccolta dello sperma con risultati negativi in un laboratorio abilitato (l'esame dopo la raccolta deve essere effettuato su un campione di sangue prelevato non meno di 21 giorni dopo la raccolta dello sperma per l'esportazione) ad una prova d'immunodiffusione su agar (4) e alla prova di neutralizzazione del virus per tutti i serotipi di malattia emorragica epizootica (EHD) esistenti nel paese di esportazione, e che sono i seguenti: ....;	***

▼B

11.5.5. che sono stati sottoposti in un laboratorio abilitato con risultati negativi precedentemente all'entrata e ogni sei mesi ad una prova d'immunodiffusione su agar (4) e ad una prova di neutralizzazione del virus per tutti i sierotipi di malattia emorragica epizootica (EHD) presenti nel paese di esportazione, e che sono i seguenti: ....;	**
11.5.6. sono stati sottoposti in due occasioni a non più di 12 mesi una dall'altra alle seguenti prove precedenti e successive la raccolta e dopo la raccolta con risultati negativi in un laboratorio abilitato (la prova dopo la raccolta deve essere effettuata su un campione di sangue prelevato non meno di 21 giorni dopo la raccolta dello sperma per l'esportazione) ad una prova di sieroneutralizzazione per il virus di Akabane.	*
11.6. Lo sperma destinato all'esportazione è stato raccolto dopo la data d'approvazione del centro dalle autorità competenti nazionali del paese di esportazione.	
11.7. Lo sperma destinato all'esportazione è stato trattato, immagazzinato e trasportato seguendo le prescrizioni della direttiva 88/407/CEE.	

E. **DURATA DI VALIDITÀ**		
12. Luogo e data	13. Nome e qualifica del veterinario ufficiale	14. Firma e timbro del veterinario ufficiale
Nota per l'importatore: Questo certificato è destinato solo a scopi unicamente veterinari e deve accompagnare la consegna finché questa non raggiunga il luogo di frontiera.		

(1) Depennare la menzione non pertinente.

(2) Corrispondente all'identificazione degli animali donatori e alla data di raccolta dello sperma.

(3) Paesi elencati all'allegato I della decisione 2004/639/CE.

(4) Gli standard per le prove diagnostiche del virus EHD sono descritte nel capitolo «Febbre catarrale» del manuale sugli animali terrestri.

**** Da utilizzare solo per Australia, Canada e Stati Uniti d'America.

*** Da utilizzare solo per Australia e Stati Uniti d'America.

** Da utilizzare solo per Canada.

* Da utilizzare solo per Australia.

▼B

PARTE 2

Il seguente modello di certificato è applicabile a decorrere dal 1º gennaio 2005 per le importazioni di riserve di sperma raccolto, trasformato e immagazzinato anteriormente al 31 dicembre 2004 in conformità delle precedenti disposizioni della direttiva 88/407/CEE e alle importazioni successive a tale date in conformità dell'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2003/43/CE.

CERTIFICATO SANITARIO **Sperma di animale della specie bovina raccolto, trattato e immagazzinato anteriormente al 31 dicembre 2004, destinato alle importazioni a decorrere dal 1º gennaio 2005, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2003/43/CE**	
1. Stato membro d'origine e autorità competente	2. Certificato sanitario n.
A. **ORIGINE DELLO SPERMA**	
3. Numero di riconoscimento del centro di origine della partita [raccolta/magazzinaggio (1)]	
4. Nome e indirizzo del centro d'origine della partita: raccolta/magazzinaggio (1)	5. Nome e indirizzo dello speditore
6. Paese e località di carico	7. Mezzo di trasporto
B. **DESTINAZIONE DELLO SPERMA**	
8. Stato membro di destinazione	9. Nome e indirizzo del destinatario

C. **IDENTIFICAZIONE DELLO SPERMA**			
10.1. Contrassegno di identificazione delle dosi (2)	10.2. Data di raccolta (3)	10.3. Numero di dosi	10.4. Numero di riconoscimento del centro di raccolta d'origine

▼B

D. **INFORMAZIONI SANITARIE**
11. Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che: 11.1. ..... (nome del paese di esportazione) è stato indenne da peste bovina e afta epizootica nei 12 mesi immediatamente precedenti la raccolta dello sperma per l'esportazione e fino alla data della spedizione e nessuna vaccinazione per queste malattie è stata effettuata durante lo stesso periodo.
11.2. Lo sperma sopra descritto è stato raccolto prima del 31 dicembre 2004 nel centro di raccolta dello sperma: 11.2.1. riconosciuto conformemente alle condizioni stabilite nell'allegato A, capitolo I, della direttiva 88/407/CEE; 11.2.2. gestito e sorvegliato conformemente alle condizioni stabilite nell'allegato A, capitolo II, della direttiva 88/407/CEE.
11.3. Il centro in cui lo sperma per esportazione è stato raccolto è indenne da rabbia, tubercolosi, brucellosi, antrace e pleuropolmonite contagiosa dei bovini nel periodo che va dai 30 giorni precedenti la data della raccolta dello sperma per esportazione fino ai 30 giorni successivi (in caso di sperma fresco fino al giorno dell'invio).
11.4. Al momento della raccolta dello sperma sopradescritto tutti i bovini nel centro di raccolta dello sperma: 11.4.1. provenivano da mandrie e/o erano nati da femmine conformi alle condizioni di cui all'allegato B, capitolo I, punto 1, lettere b) e c), della direttiva 88/407/CEE; 11.4.2. erano stati sottoposti, nei 30 giorni precedenti il periodo di quarantena, con esito negativo: — alle prove descritte all'allegato B, capitolo I, punto 1, lettera d), punti i), ii) e iii), della direttiva 88/407/CEE, e — ad una sieroneutralizzazione o ad un test ELISA per la rinotracheite bovina infettiva/vulvovaginite pustolosa infettiva, e — a un test di isolamento del virus (test degli anticorpi con fluorescenza o test con immunoperoxidase) per la diarrea virale bovina, nel caso di un animale di età inferiore a sei mesi il test è stato posposto fino al raggiungimento di detta età; 11.4.3. sono stati sottoposti ad un periodo di quarantena di 30 giorni e ai seguenti esami, con esito negativo: — a un esame sierologico per la brucellosi secondo la procedura descritta nell'allegato C della direttiva 64/432/CEE, — a un test degli anticorpi con immunofluorescenza o a una prova colturale per *Campylobacter foetus* su un campione di materiale prepuziale o di liquido di lavaggio vaginale artificiale, oppure, nel caso di femmine, ad una prova di agglutinazione del muco vaginale, — ad un esame microscopico e ad una prova colturale per *Trichomonas foetus* su un campione di materiale prepuziale o di liquido di lavaggio vaginale artificiale, oppure, nel caso di femmine, ad una prova di agglutinazione del muco vaginale; 11.4.4. sono stati sottoposti, almeno una volta l'anno, con esito negativo, agli esami di routine prescritti nell'allegato B, capitolo I, punto 1, lettere a), b) e c), della direttiva 88/407/CEE.
11.5. Al momento della raccolta dello sperma sopra descritto: 11.5.1. tutte le femmine presenti nel centro sono state sottoposte, almeno una volta l'anno, con esito negativo, ad una prova di agglutinazione del muco vaginale per *Campylobacter foetus*; e 11.5.2. tutti i tori impiegati per la produzione di sperma sono stati sottoposti, con esito negativo, ad un test degli anticorpi con immunofluorescenza o ad uno prova colturale per *Campylobacter foetus* su un campione di materiale prepuziale o di liquido di lavaggio vaginale artificiale effettuato nei 12 mesi precedenti la raccolta.

▼B

11.6. Lo sperma per le esportazioni è stato ottenuto da tori donatori:	
11.6.1. conformemente alle condizioni fissate all'allegato C della direttiva 88/407/CEE;	
11.6.2. residenti nel paese di esportazione per il periodo dei sei mesi immediatamente precedenti la raccolta dello sperma per l'esportazione [1]; oppure che sono stati importati da meno di sei mesi nel paese di esportazione, a ..... [4]; al momento dell'importazione essi erano conformi alle condizioni sanitarie prescritte ai donatori il cui sperma è destinato all'esportazione nella Comunità [1];	
11.6.3. si trovavano in un centro di raccolta di sperma in cui: i) tutti i bovini sono stati sottoposti, almeno una volta l'anno, con esito negativo, ad una sieroneutralizzazione o a un test ELISA per la rinotracheite bovina infettiva/vulvovaginite pustolosa infettiva [1]; oppure ii) i bovini non vaccinati contro la rinotracheite bovina infettiva sono stati sottoposti, almeno una volta l'anno, con esito negativo, ad una sieroneutralizzazione o ad un test ELISA per la rinotracheite bovina infettiva/vulvovaginite pustolosa infettiva e il test per ricerca della rinotracheite infettiva bovina non è effettuato sui tori che hanno ricevuto una prima vaccinazione contro la rinotracheite bovina infettiva nel centro d'inseminazione dopo essere stati sottoposti, con esito negativo, ad una sieroneutralizzazione o a un test ELISA per la rinotracheite bovina infettiva/vulvovaginite pustolosa infettiva e che dalla prima vaccinazione sono stati regolarmente rivaccinati ad intervalli non superiori ai sei mesi [1];	
11.6.4. residenti in: — paesi o zone esenti dal virus della febbre catarrale e che sono conformi alle condizioni fissate al paragrafo 1 dell'articolo 2.1.9.9 del codice sanitario per animali terrestri [1], — zone stagionalmente esenti dal virus della febbre catarrale e che sono conformi alle condizioni fissate al paragrafo 1 dell'articolo 2.1.9.10 del codice sanitario per animali terrestri [1], — paesi o zone in cui è presente il virus della febbre catarrale e che sono conformi alle condizioni fissate dal paragrafo 1 dell'articolo 2.1.9.11 del codice sanitario per animali terrestri [1];	****
11.6.5. che sono stati sottoposti in due occasioni a non più di 12 mesi una dall'altra ai seguenti esami precedenti e successivi la raccolta dello sperma, con risultati negativi, in un laboratorio abilitato (l'esame dopo la raccolta deve essere effettuato su un campione di sangue prelevato non meno di 21 giorni dopo la raccolta dello sperma per l'esportazione) ad una prova d'immunodiffusione su agar [4] e ad una prova di neutralizzazione del virus per tutti i sierotipi di malattia emorragica epizootica (EHD) esistente nel paese di esportazione, che sono i seguenti: ....;	***
11.6.6. che sono stati sottoposti in un laboratorio abilitato, con risultati negativi, precedentemente all'entrata e ogni sei mesi ad una prova d'immunodiffusione su agar [4] e ad una prova di neutralizzazione del virus per tutti i sierotipi di malattia emorragica epizootica (EHD) presenti nel paese di esportazione, che sono i seguenti: ....;	**
11.6.7. che sono stati sottoposti in due occasioni a non più di 12 mesi di distanza alle seguenti prove preraccolta e postraccolta, con risultati negativi, in un laboratorio abilitato (la prova successiva alla raccolta deve essere effettuata su un campione di sangue prelevato non meno di 21 giorni dopo la raccolta dello sperma per l'esportazione) ad una prova di sieroneutralizzazione del virus Akabane.	*
11.7. Lo sperma destinato all'esportazione è stato raccolto dopo la data d'approvazione del centro da parte delle autorità competenti nazionali del paese d'esportazione.	
11.8. Lo sperma destinato all'esportazione è stato trattato, immagazzinato e trasportato secondo le prescrizioni della direttiva 88/407/CEE, prima della modifica introdotta dalla direttiva 2003/43/CE.	

▼B

E. **DURATA DI VALIDITÀ**		
12. Luogo e data	13. Nome e qualifica del veterinario ufficiale	14. Firma e timbro del veterinario ufficiale
Nota per l'importatore: Il presente certificato è destinato a scopi unicamente veterinari e deve accompagnare la consegna fino a che questa non raggiunga il luogo di frontiera.		

(1) Depennare la menzione non pertinente.
(2) Corrispondente all'identificazione degli animali donatori e alla data di raccolta dello sperma.
(3) La data della raccolta deve essere anteriore al 31 dicembre 2004
(4) Paesi elencati nell'allegato I della decisione 2004/639/CE.
(6) Gli standard per le prove diagnostiche sul virus EHD sono descritte nel capitolo «Febbre catarrale» del manuale sugli animali terrestri.
**** Da utilizzare solo per Australia, Canada e Stati Uniti.
*** Da utilizzare solo per Australia e Stati Uniti.
** Da utilizzare solo per Canada.
* Da utilizzare solo per Australia.